

**Contratto Nazionale di Lavoro**  
per il personale Insegnante negli Istituti gestiti da Enti Ecclesiastici

(Contratto A.G.I.D.A.E. – S.I.S.N.S.)  
1966 - 1969

Testo del Contratto  
e  
Prontuario delle retribuzioni

R O M A 1 9 6 6  
presso Segreteria Provvisoria A.G.I.D.A.E.  
Via Chiabrera n. 97 – Telef. 51.35.336

# **CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE INSEGNANTE NEGLI ISTITUTI GESTITI DA ENTI ECCLESIASTICI E ISCRITTI ALLA A.G.I.D.A.E.**

Il giorno **30 maggio 1966** tra l'A.G.I.D.A.E. (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dalla Autorità Ecclesiastica), Associazione di Enti riconosciuti con finalità di culto e di religione, rappresentata da P. Giovanni BRACCO, P. Ferdinando TROSSARELLI, P. Giovanni STELLA ed il S.I.S.N.S. (Sindacato Italiano Scuola Non Statale) aderente alla C.I.S.L., rappresentato dal Prof. PARDINI Romolo e dal Prof. MONCADA Giuseppe, con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, rappresentata dal Dr. CHIAPPELLA Gianfranco, è stato stipulato il seguente Contratto Nazionale di Lavoro che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale insegnante iscritto al S.I.S.N.S.-C.I.S.L. e esterno alla gestione delle scuole tenute da Enti Ecclesiastici e iscritti all'A.G.I.D.A.E. (o che si iscriveranno).

Sono oggetto del presente Contratto le scuole legalmente riconosciute e quelle notificate o private, aventi ordinamento analogo a quello statale.

## **CAP. I – NORME GENERALI**

### **Art. 1 – Sfera di applicazione del Contratto**

Il **personale contemplato** e tutelato dal presente Contratto è il solo personale docente (professori, insegnanti tecnici e pratici, insegnanti elementari) (salvo quanto viene stabilito nell'Allegato IV).

### **Art. 2 – Nomina del personale e requisiti per l'assunzione**

La **nomina** del personale viene fatta dall'Ente gestore il quale dovrà accertare che i docenti, per requisiti, siano in regola con quanto viene prescritto nella legge sulla scuola non statale, o comunque con quanto viene autorizzato dalla Autorità scolastica.

E' in facoltà della Direzione delle singole scuole di accertare l'idoneità fisica del personale all'esercizio dell'insegnamento. E' altresì in facoltà della Direzione delle singole scuole chiedere al personale da assumere ogni altra garanzia di ordine morale e religioso e i documenti richiesti dal regolamento della scuola stessa.

La nomina verrà fatta con lettera raccomandata che indicherà per ciascuno:

- a) natura del rapporto d'impiego;
- b) scuola e classi di insegnamento;
- c) disciplina o discipline costituenti l'incarico conferito;
- d) trattamento economico.

In tale lettera verrà altresì specificato che il rapporto d'impiego è disciplinato dalle norme del presente Contratto.

### **Art. 3 – Accettazione assunzione**

Gli interessati dovranno comunicare alla Direzione quanto prima con lettera raccomandata, la **accettazione**; assicurando inoltre che essi si uniformeranno alle disposizioni contenute nel presente Contratto e nel regolamento dell'Istituto.

Il personale deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità per insegnare in scuole non statali.

L'assunzione verrà fatta mediante sottoscrizione del contratto individuale – applicativo di quello collettivo – in duplice copia (una per il gestore ed una per l'insegnante). La sottoscrizione avverrà, anche per gli altri insegnanti già precedentemente assunti, in occasione del presente e dei successivi rinnovi contrattuali collettivi.

### **Art. 4 – Missione educativa**

Il personale che accetta la sua assunzione negli Istituti cui si riferisce il Contratto, intende collaborare alla specifica missione educativa di questi Istituti ed affianca ed integra il personale docente ecclesiastico o religioso proprio alla Istituzione.

Si presuppone esplicitamente che il predetto personale abbia scelto il determinato Istituto per la coincidenza della impostazione educativa.

#### **Art. 5 – Durata del rapporto di lavoro**

Il rapporto d'impiego tra la scuola ed il personale di cui al precedente art. 1 è a **tempo indeterminato**, salvo quanto è previsto dall'art. 23.

#### **Art. 6 – Periodo di prova**

Il personale sarà sottoposto ad un **periodo di prova** iniziale di tre mesi. Superato il periodo di prova senza che sia intervenuta da una delle parti disdetta del rapporto, questo si intenderà automaticamente tramutato in rapporto d'impiego a tempo indeterminato. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto potrà aver luogo in qualsiasi momento, per deliberazione di ciascuna delle due parti, con preavviso reciproco di 5 giorni.

#### **Art. 7 – Retribuzione**

La **divisione degli insegnamenti** di cui al successivo art. 8 costituisce la base per la retribuzione degli insegnanti. La **retribuzione** sarà corrisposta mensilmente e verrà calcolata moltiplicando la quota mensile corrispondente ad un'ora di insegnamento per il numero delle ore settimanali avute in incarico. Essa comprende anche tutte le attività accessorie dell'insegnamento (ad esempio: consigli di classe, correzione compiti, lavoro in laboratorio per preparare esperimenti, ecc.) connesse con il normale insegnamento.

#### **Art. 8 – Classificazione degli insegnamenti**

Gli insegnamenti vengono **classificati** nei seguenti gruppi:

##### GRUPPO A:

- 1) Religione in tutte le scuole medie di 1° e 2° grado;
- 2) discipline delle scuole medie di 2° grado (in tutte le classi alle quali si accede dopo il corso triennale inferiore) fatta eccezione per l'educazione fisica, per il disegno e l'educazione artistica, per la musica e l'educazione musicale, per l'economia domestica e per le applicazioni tecniche.

##### GRUPPO B:

- 1) Materie della scuola media di 1° grado, salvo le eccezioni di cui al comma precedente;
- 2) disegno ed educazione artistica; educazione fisica in tutte le scuole medie;
- 3) tutte le altre materie previste in programma ad eccezione delle discipline di cui al GRUPPO C.

##### GRUPPO C:

- 1) Canto ed educazione musicale;
- 2) calligrafia, stenografia, dattilografia;
- 3) economia domestica, applicazioni tecniche ed esercitazioni di lavoro in qualsiasi scuola.

##### GRUPPO D:

Insegnamento elementare.

#### **Art. 9 – Congedo ordinario (Ferie)**

Il personale ha diritto a un **congedo ordinario**, o ferie, coincidente con il periodo delle vacanze estive, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

#### **Art. 10 – Congedo straordinario (matrimoniale, gravidanza, motivi familiari)**

Al personale vengono accordati i seguenti periodi di **congedo straordinario**:

- 1) congedo matrimoniale: 15 giorni con diritto alla retribuzione;
- 2) congedo per gravidanza e puerperio secondo le leggi vigenti in materia;
- 3) per comprovati motivi di famiglia sino ad un massimo di 10 giorni, anche saltuari, con diritto alla retribuzione.

#### **Art. 11 – Trattamento di infortunio o malattia**

In caso di interruzione di servizio dovuta ad **infortunio** o **malattia**, il personale ha diritto al seguente trattamento:

##### **A) Mantenimento del posto**

- 1) per un periodo di tre mesi se il dipendente abbia un'anzianità di servizio non superiore ai 10 anni;

- 2) per un periodo di sei mesi se l'anzianità di servizio è superiore ai 10 anni.

Qualora l'interruzione del servizio si protragga oltre i termini suddetti è in facoltà della scuola di risolvere il rapporto senza obbligo di preavviso, fermo restando il diritto del dipendente alla indennità di anzianità.

#### **B) Retribuzione**

- 1) intera per il primo mese e nella misura della metà per i due mesi successivi per il dipendente con anzianità di servizio non superiore ai 10 anni;
- 2) intera nei primi due mesi e nella misura della metà per i quattro mesi successivi se l'anzianità di servizio è superiore ai 10 anni.

Rimane in facoltà della scuola di dedurre quanto l'insegnante abbia a percepire per atti di previdenza a carico della scuola stessa.

#### **Art. 12 – Licenziamento per mancanze o per sopravvenuta invalidità permanente**

Oltre il previsto dall'art. 11, il rapporto d'impiego può essere risolto in qualsiasi momento dell'anno scolastico:

- 1) **in tronco**, ove si accerti l'esistenza di mancanze così gravi commesse dal dipendente, che non consentano la continuazione neppure provvisoria del rapporto stesso, previa notificazione per iscritto all'interessato dei motivi del licenziamento stesso. Il licenziamento in tronco non comporta l'osservanza dei termini del preavviso e la corresponsione della indennità di anzianità;
- 2) per sopravvenuta **invalidità** permanente e con la corresponsione della indennità di anzianità.

#### **Art. 13 – Risoluzione del rapporto per sopraggiunta età pensionabile o per decesso**

La **risoluzione del rapporto** d'impiego si verifica automaticamente alla fine dell'anno scolastico in cui il dipendente raggiunga i 70 anni; o nel momento dell'avvenuto decesso del dipendente con il diritto, agli aventi causa, all'indennità di anzianità (corrisposta in conformità dell'art. 2122 del C.C.).

#### **Art. 14 – Licenziamento ordinario - Dimissioni volontarie - Preavviso**

Salvo quanto previsto negli artt. 24 e segg., la risoluzione del rapporto d'impiego per **licenziamento ordinario** da parte della scuola, o per **dimissioni volontarie** da parte del dipendente, può avvenire soltanto alla fine dell'anno scolastico e deve essere comunicata dall'interessato all'altra parte **entro il 30 giugno**. Verrà corrisposta l'indennità di anzianità conforme a quanto è prescritto negli artt. 15 e 17.

Il preavviso di tre mesi decorre dal 1° luglio ed è comprensivo del periodo annuale di congedo previsto dall'art. 9.

#### **Art. 15 – Licenziamento per casi di forza maggiore**

Il divieto di **licenziamento** ordinario da parte della scuola e di **dimissioni** da parte del dipendente, fuori del termine previsto del 30 giugno, non si applica nelle risoluzioni del rapporto d'impiego nei **casi di forza maggiore** previsti dalla legge. Le parti convengono nel considerare anche **casi di forza maggiore** i seguenti:

- a) **a favore delle scuole**: la chiusura o abolizione di sezioni dovute a una **impreveduta contrazione di popolazione scolastica**. Le scuole che vengono a trovarsi nella predetta condizione possono licenziare oltre il termine del 30 giugno – ma non oltre il 30 settembre – il personale eccedente rispetto alle sezioni formate da un numero di alunni non inferiore ai 25 (cioè: il numero delle sezioni si ricava da quello complessivo degli alunni di una determinata classe, diviso per 25, trascurando i resti).

In tale caso sono licenziabili:

- nel **settore secondario** con ordine di precedenza:
  - i professori che abbiano un incarico nella scuola statale che raggiunga i due terzi del trattamento di cattedra;
  - i professori non abilitati che non abbiano maturato, al 30 settembre, 3 anni di servizio nella stessa scuola;
- nel **settore elementare**:
  - i maestri che abbiano altri incarichi d'insegnamento;

- i maestri che non maturino, al 30 settembre, 5 anni di anzianità.

In tutti questi casi l'ulteriore precedenza nel licenziamento è regolata da graduatoria basata sul criterio della minore anzianità di servizio alla scuola e a parità sul criterio dei minori oneri di famiglia e ad ulteriore parità sul criterio della minore età.

Al personale licenziato spetta, in ogni caso, una **indennità sostitutiva** del preavviso pari a tre mensilità.

- b) **A favore degli insegnanti** è data la facoltà di risolvere il rapporto d'impiego, oltre il termine del 30 giugno, nei soli casi di conferimento d'**incarico statale**, attestato dalla lettera di nomina da parte del Ministero della P.I. o del Provveditore agli Studi. La comunicazione di tale nomina alla scuola in cui ha insegnato, deve avvenire al momento della notificazione all'interessato del nuovo incarico.

In tali casi l'indennità di anzianità rimane completamente assorbita per gli insegnanti che non abbiano maturato 3 anni di servizio. Agli insegnanti che abbiano una anzianità superiore ai 3 anni ed inferiore ai 6 è riconosciuta una indennità di anzianità pari a mezza mensilità per ogni anno di servizio dopo il 3° anno. Agli insegnanti con anzianità superiore ai 6 anni è riconosciuta una indennità di anzianità pari ad una mensilità di stipendio per ogni anno di servizio, detratta una quota fissa di 3 mensilità.

Le eventuali dimissioni date dopo il 30 settembre si riferiscono, a tutti gli effetti, alla data del 30 settembre, in cui scade il vero rapporto d'impiego; anche se, come è ovvio, debba essere corrisposta la retribuzione per il periodo di lavoro oltre il 1° ottobre.

#### **Art. 16 – Variazioni d'insegnamento**

Entro i termini indicati dagli artt. 14 e 15 dovranno, da parte dell'Istituto, essere comunicate al dipendente per la eventuale accettazione, le **variazioni circa l'insegnamento** che per le esigenze d'Istituto, si rendessero necessarie e determinassero modifiche essenziali delle condizioni iniziali della assunzione. Non si intende per modifica delle condizioni di assunzione il passaggio dell'insegnante nell'ambito delle discipline, per cui ha abilitazione o titoli equipollenti, in classi dello stesso ordine e grado.

#### **Art. 17 – Indennità di anzianità (T.F.R.)**

Salvo quanto è stabilito nell'art. 15, l'**indennità di anzianità** da corrispondere al dipendente, in caso di risoluzione del rapporto d'impiego, è commisurata a tante mensilità intere di stipendio per quanti sono stati gli anni di servizio.

Per determinare queste mensilità si considera la media aritmetica delle ore settimanali di insegnamento svolto dal dipendente nell'ultimo decennio del rapporto d'impiego ed attribuendo a tale media la misura di retribuzione delle tabelle vigenti nell'ultimo anno scolastico di servizio.

La mensilità da computarsi ai fini della liquidazione, esclude gli assegni familiari, ma è da integrarsi con un 12° dello stipendio quale rateo per la 13.ma mensilità.

All'atto della corresponsione dell'indennità di anzianità vanno anche liquidati al dipendente i ratei della 13.ma mensilità riferiti ai mesi di servizio prestati nell'anno solare in corso.

#### **Art. 18 – Trattamento previdenziale**

Il **trattamento previdenziale** per l'invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria, assistenza per tbc, malattie, natalità, nuzialità, assegni familiari, sarà attuato secondo le leggi e le disposizioni in vigore per le assicurazioni sociali.

Parimenti il trattamento mutualistico per l'assistenza malattia sarà praticato con l'osservanza delle leggi e disposizioni vigenti in tale materia.

#### **Art. 19 – Trattamento economico**

Il **trattamento economico** come fissato nelle annesse tabelle, è comprensivo di tutto quanto è dovuto a qualsiasi titolo per le prestazioni che il regolamento della scuola richiede dal personale per l'incarico stabilito in Contratto (salvo quanto viene precisato nel comma II per la "Contingenza").

La retribuzione è comprensiva quindi anche di ogni indennità e di ogni migliore provvidenza disposte dai Contratti Collettivi e dal trattamento dei dipendenti statali.

Essa differisce secondo le categorie degli Istituti come è indicato in allegato.

#### **Art. 20 – Commissioni d'esame**

Ai componenti delle **Commissioni d'esame** di ammissione, di licenza, di idoneità e di promozione, spetta il compenso giornaliero di L. 1.250, L. 1.500, L. 1.750 rispettivamente per le diverse categorie (III, II, I). Il compenso suddetto spetta dal giorno precedente l'inizio degli esami e per tutti i giorni, compresi i festivi intercalari, in cui la Commissione ha svolto i suoi lavori; ai membri aggregati il compenso giornaliero di cui sopra, è corrisposto soltanto per i giorni di convocazione.

#### **Art. 21 – Bienni di anzianità (scatti di anzianità)**

Il trattamento economico, di cui al presente Contratto, è maggiorato nella misura del 2,50% per ogni **biennio di anzianità** presso la stessa scuola, calcolato sull'ultima retribuzione.

#### **Art. 22 – Tredicesima mensilità**

A tutto il personale dipendente deve essere corrisposta, prima delle vacanze natalizie, una **13.ma mensilità** di importo pari ad un dodicesimo della somma delle retribuzioni mensili percepite durante l'anno solare.

#### **Art. 23 – Supplenza personale docente**

Le misure di retribuzione contemplate nel presente Contratto si applicano anche nei confronti degli insegnanti assunti per **supplire** il personale assente, nei limiti del periodo di prestatato servizio.

Qualora la supplenza raggiunga la durata di sei mesi nell'anno scolastico, compete la retribuzione anche nel periodo estivo. La supplenza ha carattere di contratto a tempo determinato.

### **CAP. II – NORME PARTICOLARI SUI LICENZIAMENTI**

#### **Art. 24 – Sfera di applicazione delle norme particolari sui licenziamenti**

Al personale che si trovi nelle seguenti condizioni:

- almeno 5 anni di servizio all'Istituto;
- insegnare nell'Istituto per almeno 16 ore settimanali, senza insegnamento in scuole statali;
- essere in possesso di un titolo riconosciuto valido dall'Autorità scolastica per gli insegnanti nelle scuole non statali, il licenziamento è sottoposto alla seguente particolare regolamentazione (artt. 26, 27, 28, 29, 30).

#### **Art. 25 – Diritto di licenziamento**

Il diritto di cui all'articolo precedente, sarà conferito ai soli insegnanti che lo vogliano, facendone domanda e che in questo specifico caso rinunzino a quanto loro permette l'art. 15, esigendosi in ogni caso per le dimissioni il preavviso entro il 30 giugno.

#### **Art. 26 – Cause licenziamenti particolari**

Nei casi previsti dall'art. 24 il licenziamento del personale potrà avvenire (salvo quanto prevede l'art. 12):

- 1) in base a cause notificate all'insegnante e considerate nell'art. 27 di questo Contratto e nel Regolamento;
- 2) in base ad altre cause pure notificate all'insegnante, lasciando a questi la possibilità di ricorso alla Commissione Paritetica (cfr. art. 28);
- 3) senza specificazione di cause, ma con l'obbligo di corrispondere la speciale indennità contemplata nell'art. 29.

#### **Art. 27 – Giusta causa licenziamenti**

Sono da considerarsi cause che giustificano il licenziamento anche per gli insegnanti di cui agli artt. 24 e 25, le seguenti:

- A) quelle relative a forza maggiore, ad es. limitazione del lavoro nell'Istituto.
- B) Quelle relative alle esigenze di un "onesto lavoro" in Istituto scolastico dipendente dall'Autorità Ecclesiastica, quali:

- 1) atteggiamenti esteriori nell'Istituto o fuori che contrastino con l'impostazione cattolica dell'Istituto stesso: ad es. partecipazione ad associazioni o manifestazioni di qualsiasi genere o espressioni a giudizi pubblici contrastanti con l'impostazione cattolica dell'Istituto;
  - 2) situazione familiare irregolare per colpa dell'insegnante;
  - 3) scarso rendimento e diminuzione della possibilità di lavoro documentata ad es. da frequenti assenze anche se per malattia;
  - 4) mancanze anche meno gravi, ma frequenti, per es. nella puntualità, nella osservanza delle norme generali esistenti nell'Istituto, dopo un precedente avviso orale ed una ammonizione scritta nello stesso anno scolastico;
  - 5) infrazioni al Regolamento scolastico generale che portino a richiami gravi da parte dell'Autorità scolastica;
  - 6) impartire ripetizioni agli alunni della propria scuola intesa in senso stretto.
- C) Sentenza di condanna penale passata in giudicato per i reati previsti quali causa di destituzione dal pubblico impiego. In attesa della sentenza il dipendente può essere sospeso dall'impiego stesso.
- D) Quelle relative alla presenza di personale religioso disponibile, limitatamente al personale con meno di 15 anni di anzianità all'Istituto e con i criteri di precedenza indicati nell'art. 15.

#### **Art. 28 – Commissione Paritetica e licenziamenti particolari**

Nel caso contemplato dall'art. 26 (comma 2) la Commissione Paritetica giudicherà del valore delle cause addotte per il licenziamento. In caso di licenziamento ritenuto ingiustificato l'Istituto dovrà corrispondere all'insegnante l'indennità prevista dall'art. 29.

Le Commissioni Paritetiche da costituirsi a questo scopo sono formate in numero pari da rappresentanti di Istituti iscritti all'A.G.I.D.A.E. e da insegnanti in scuole dipendenti dalla Autorità Ecclesiastica.

Spetterà agli organi centrali dell'A.G.I.D.A.E. e del Sindacato determinare di comune accordo la costituzione di queste Commissioni.

#### **Art. 29 – Indennità licenziamento**

L'indennità di cui agli artt. 26 e 28, sarà proporzionale all'indennità di licenziamento, nella misura del 20% per anzianità di servizio nel medesimo Istituto da 7 anni a 14; del 30% per anzianità superiore agli anni 14 e sino agli anni 30; del 20% per anzianità superiore agli anni 30. La suddetta indennità cessa col 65° anno di età dell'insegnante.

### **CAP. III – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 30 – Rinvio alle leggi**

Per tutto ciò che non è previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di legge.

#### **Art. 31 – Decorrenza e durata CCNL**

Il presente Contratto entra in vigore il 1° ottobre 1966 e scade il 30 settembre 1969.

Il Contratto si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo qualora non intervenga regolare disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata, sei mesi prima della scadenza.

Nel caso di disdetta il presente Contratto conserverà la sua efficacia sino alla stipulazione di un nuovo Contratto.

## ALLEGATI

### Allegato I – Categorie Istituti

Il trattamento economico per gli anni scolastici 1966/67, 1967/68, 1968/69 distingue le scuole secondo le tradizionali **categorie** (I, II, III) secondo i seguenti criteri:

- 1) Alla **PRIMA CATEGORIA** appartengono quegli Istituti che abbiano:
  - a) **scuole secondarie** con annesse o meno scuole elementari, le cui rette scolastiche superino la media annua di L. 130.000. Per il computo della retta media annua negli Istituti con scuole secondarie ed elementari si tiene conto soltanto delle rette annue delle scuole secondarie;
  - b) **sole scuole elementari**, le cui rette scolastiche annue superino la media di L. 85.000;
  - c) **convitti, internati, educandati, pensionati**, ecc. con annesse scuole, i quali accolgano almeno 100 convittori, la cui retta media individuale comprensiva di ogni spesa fissa dovuta da tutti gli alunni a qualsiasi titolo (diaria, scuola, riscaldamento, uso-palestra, campi sportivi) superi le L. 700.000 annue; ciò anche se la retta media scolastica per gli alunni esterni ed interni sia inferiore rispettivamente alle cifre fissate alla lettera a) e b).
  
- 2) Alla **SECONDA CATEGORIA** appartengono gli Istituti che abbiano:
  - a) **scuole secondarie**, con annesse o meno scuole elementari, le cui rette annue siano comprese nella media tra le L. 80.000 e 130.000;
  - b) **sole scuole elementari**, le cui rette annue siano tra le L. 60.000 e 85.000;
  - c) **convitti, internati, educandati, pensionati**, ecc. con annesse scuole, i quali accolgano almeno 100 convittori, la cui retta media individuale (nel senso sopra indicato) superi le L. 500.000.
  
- 3) Alla **TERZA ed ULTIMA CATEGORIA** appartengono tutti gli altri Istituti che abbiano:
  - a) **scuole secondarie**, con annesse o meno scuole elementari, le cui rette medie annue siano inferiori alle L. 80.000;
  - b) **sole scuole elementari**, le cui rette medie annue siano al di sotto delle L. 60.000;
  - c) **convitti, internati, educandati, pensionati**, ecc. le cui rette medie individuali (nel senso sopra indicato), siano inferiori alle L. 500.000.

N.B.: Sotto il nome di retta media annua rientra ogni eventuale versamento inerente al normale corso degli studi, con l'avvertenza che le singole voci delle varie rette, dovute per diverso titolo, dovranno essere chiaramente specificate nell'ordinamento o programma degli studi.

### Allegato II – Trattamento economico insegnanti

Le quote mensili iniziali di **retribuzione** in cifre lorde per ogni ora settimanale in orario (artt. 7 e 19), sono, per gli anni 1966/67, 1967/68, 1968/69, le seguenti:

Istituti di:		Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C	Gruppo D
I categoria	L.	7.000	6.110	5.620	3.970
II categoria	L.	6.300	5.510	5.200	3.530
III categoria	L.	5.850	5.060	4.760	3.210

Nel caso di abbassamento di categoria gli insegnanti conservano l'eventuale migliore trattamento della tabella oraria mensile dell'anno precedente.

Alla predetta retribuzione – a partire dal 1° ottobre 1967 - verrà aggiunta una **CONTINGENZA**, risultante dalla somma dei punti scattati (per il commercio e per l'industria) nel periodo dei 12 mesi precedenti. Il valore di ciascun punto (da aggiungersi ad ogni quota mensile oraria) viene valutato in questo modo:

Gruppo A: L. 50 – Gruppo B: L. 45 – Gruppo C: L. 40 – Gruppo D: L. 27.

Al termine del triennio la contingenza verrà conglobata nelle cifre tabellari.



N.B.: Salva esplicita diversa dichiarazione scritta nella lettera di assunzione, si suppone che l'insegnamento elementare sia affidato per 24 ore settimanali.

### **Allegato III – Disposizioni finali**

- Le parti contraenti esortano gli Istituti che prevedono la necessità di licenziamenti, specialmente nella eventuale occasione di chiusura della scuola, ad avvisare gli insegnanti interessati prima dello scadere dei termini per la presentazione delle domande di incarichi statali. Ciò però non costituisce un vincolo contrattuale.
- Si riconosce l'utilità, previa informazione della Direzione dei singoli Istituti, dell'affissione sull'albo dei Professori, degli avvisi del Sindacato. Le Direzioni degli Istituti provvederanno ad effettuare mensilmente la trattenuta del contributo sindacale nella misura dello 0,30% del trattamento economico lordo e a versarne gli importi al S.I.S.N.S., con i relativi elenchi. Il singolo insegnante che non volesse aderire a tale norma avviserà per iscritto la Direzione dell'Istituto.
- Per il periodo di validità del Contratto le singole parti si interdicono qualsiasi nuova arbitraria e inopportuna richiesta e rivendicazione non ispirata alle leggi e alle norme costituzionali.

### **Allegato IV – Retribuzione segretari**

Al **Segretario** verrà corrisposta una retribuzione che per ore 34 di lavoro settimanali corrisponde alla tabella oraria del Gruppo C, moltiplicata per 18.

Per prestazioni inferiori alle ore 34 la retribuzione è ricavata proporzionalmente da quella per ore 34.

## **PRONTUARIO DELLE RETRIBUZIONI**

*orarie-mensili, lorde, in relazione alla categoria dell'Istituto,  
anzianità dell'Insegnante, gruppo d'insegnamento  
per gli anni 1966/67 – 1967/68 – 1968/69*

N.B.: Per gli anni 1967-1968, 1968-1969 occorrerà aggiungere l'eventuale contingenza conforme all'allegato II.

## ISTITUTI DI I CATEGORIA

Anni di anzianità	INSEGNAMENTO			
	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C	Elementari
1-2	7.000	6.110	5.620	3.970
3-4	7.175	6.263	5.761	4.069
5-6	7.354	6.419	5.905	4.171
7-8	7.538	6.580	6.052	4.275
9-10	7.727	6.744	6.203	4.382
11-12	7.920	6.913	6.359	4.492
13-14	8.118	7.086	6.517	4.604
15-16	8.321	7.263	6.680	4.719
17-18	8.529	7.444	6.847	4.837
19-20	8.742	7.631	7.019	4.958
21-22	8.961	7.821	7.194	5.082
23-24	9.185	8.017	7.374	5.209
25-26	9.414	8.217	7.558	5.339
27-28	9.649	8.423	7.747	5.473
29-30	9.891	8.633	7.941	5.609
31-32	10.138	8.849	8.139	5.750
33-34	10.391	9.070	8.343	5.893
35-36	10.651	9.297	8.551	6.041
37-38	10.917	9.529	8.765	6.192
39-40	11.190	9.768	8.984	6.347

## ISTITUTI DI II CATEGORIA

Anni di anzianità	INSEGNAMENTO			
	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C	Elementari
1-2	6.300	5.510	5.200	3.530
3-4	6.457	5.648	5.330	3.618
5-6	6.619	5.789	5.463	3.709
7-8	6.784	5.934	5.600	3.801
9-10	6.954	6.082	5.740	3.896
11-12	7.128	6.234	5.883	3.994
13-14	7.306	6.390	6.030	4.094
15-16	7.489	6.550	6.181	4.196
17-18	7.676	6.713	6.336	4.301
19-20	7.868	6.881	6.494	4.408
21-22	8.064	7.053	6.656	4.519
23-24	8.266	7.230	6.823	4.632
25-26	8.473	7.410	6.993	4.747
27-28	8.685	7.596	7.168	4.866
29-30	8.902	7.785	7.347	4.988
31-32	9.124	7.980	7.531	5.112
33-34	9.352	8.180	7.719	5.240
35-36	9.586	8.384	7.912	5.371
37-38	9.826	8.594	8.110	5.506
39-40	10.071	8.808	8.313	5.643

## ISTITUTI DI III CATEGORIA

Anni di anzianità	INSEGNAMENTO			
	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C	Elementari
1-2	5.850	5.060	4.760	3.210
3-4	5.996	5.186	4.879	3.290
5-6	6.146	5.316	5.001	3.372
7-8	6.300	5.449	5.126	3.457
9-10	6.457	5.585	5.254	3.543
11-12	6.619	5.725	5.385	3.632
13-14	6.784	5.868	5.520	3.723
15-16	6.954	6.015	5.658	3.816
17-18	7.128	6.165	5.800	3.911
19-20	7.306	6.319	5.945	4.009
21-22	7.488	6.477	6.093	4.109
23-24	7.676	6.639	6.245	4.212
25-26	7.868	6.805	6.402	4.317
27-28	8.064	6.975	6.562	4.425
29-30	8.266	7.150	6.726	4.536
31-32	8.472	7.328	6.894	4.649
33-34	8.684	7.511	7.066	4.765
35-36	8.901	7.699	7.243	4.884
37-38	9.124	7.892	7.424	5.006
39-40	9.352	8.089	7.609	5.132

